

Tribunale amministrativo Campania su metodo Di Bella e art.33 dlgs 80/98

Cure sanitarie per legge, la giurisdizione spetta al Tar

DI MONICA COCCO

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti l'accesso alle sperimentazioni del «metodo Di Bella», poiché si tratta di un servizio sanitario il cui accesso è subordinato a un provvedimento amministrativo, conseguente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Con la sentenza n. 1358 del 28 marzo 2001, il Tar Campania ha chiarito, innanzitutto, che l'erogazione di una prestazione sanitaria che coinvolge due soggetti privati vincolati da un rapporto di tipo contrattuale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ma se, come nel caso affrontato dai giudici, la fonte del rapporto tra soggetto erogatore della prestazione e consumatore finale è di tipo provvedimentale, è ritenuto competente a decidere il giudice amministrativo.

In tema di riparto di giurisdizione, la giurisprudenza prevalente aveva affermato che ogni pretesa nei confronti del Servizio sanitario nazionale all'erogazione di trattamenti sanitari di estrema urgenza va azionata davanti al giudice ordinario, in quanto il cittadino è titolare del diritto soggettivo alla salute, non condizionato da alcun provvedi-

mento amministrativo di ammissione.

La sentenza in parola interviene a ridefinire gli ambiti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo a seguito delle recenti novità legislative in materia. In particolare, all'interno del dlgs 80/1998, l'art. 33 adopera l'espressione «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» per indicare le controversie, in materia di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, escluse dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientranti, invece, in quella del giudice ordinario. Ora, secondo i giudici del Tar, il caso dell'ammissione agli studi osservazionali sul metodo Di Bella non rientra nell'espressione di cui all'articolo 33: pertanto il giudice da adire non è quello ordinario, ma quello amministrativo.

Secondo il Tar, l'espressione «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» va interpretato «in senso restrittivo, ed è insuscettibile di letture ampliative». Le interpretazioni possibili sono due: o per rapporti si intendono quelli resi direttamente in favore dell'utente finale oppure si intendono quelli che avvengono nell'ambito di un rapporto di utenza intrattenuto dal consumatore con un fornitore privato. Nel primo caso si indicano i rap-

porti tra il singolo consumatore finale della prestazione erogata dal servizio pubblico e l'ente erogatore, che può essere un ente pubblico o un ente privato affidatario. Nel secondo caso, invece, preferito dal Tar, si individua il rapporto tra il singolo consumatore finale e un soggetto privato erogatore legati da un vincolo di natura contrattuale. Perciò, i rapporti di cui all'articolo 33 del dlgs 80/1998 sono quelli instaurati e regolati sulla base di un contratto di diritto privato. «Andrà di volta in volta», si legge in sentenza, «attentamente vagliata la forma giuridica che media l'erogazione della prestazione, rientrando nella giurisdizione esclusiva (del giudice amministrativo, ndr) quei rapporti che comunque abbiano una fonte provvedimentale, nonché quelli che siano sottratti all'applicabilità integrale del diritto privato e presentino quindi un tratto pubblicistico».

I giudici hanno ritenuto applicabile al caso di specie il dl 186/98 convertito con l. 257/98, in base al quale hanno accesso agli studi osservazionali tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrono determinati requisiti, tra cui, per esempio, quello del fallimento di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati. (riproduzione riservata)